



A tutte Le Scuole italiane di sci,

pensiamo di fare cosa gradita inviandoVi una prima comunicazione riguardante i comportamenti da tenere riguardo all'introduzione dell'IVA al 5% per le prestazioni d'insegnamento delle discipline sportive invernali, entrata in vigore dal 10 agosto 2024 a seguito della pubblicazione del decreto-legge 113 del 9 agosto 2024, nell'intento di fornire indicazioni atte a stimolare comportamenti uniformi riguardo agli adempimenti di più impellente necessità derivanti alle Scuole di sci - che fino al 9 agosto hanno applicato l'esenzione IVA ex art. 10, punto 20, D.P.R. 633/1972 (con opzione dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972) - da quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge sopra richiamato.

Una delle questioni più urgenti da affrontare, che ci sono state segnalate da più parti, riguardano l'incasso di somme a fronte di prenotazioni di lezioni di sci per la prossima stagione invernale.

Onde evitare di dovere emettere già da subito fattura per tali introiti appare del tutto consigliabile e opportuno trattare le somme versate dai clienti per prenotazioni di future prestazioni d'insegnamento come **caparre confirmatorie**. In tal caso è **indispensabile** che **già dal bonifico del cliente risulti la causale caparra e non acconto o diciture simili e che venga rilasciata in tale senso una ricevuta o una conferma**, anche tramite posta elettronica od altro canale informatico, precisando i termini entro i quali può essere comunicata un'eventuale disdetta che consentirebbe da parte del cliente di ottenere la restituzione della caparra versata (ad esempio X giorni prima dell'inizio della prestazione).

In caso contrario le somme versate dovranno essere considerate acconti sulla prestazione ed andranno fatturati alla data del pagamento, mediante emissione di fattura elettronica ed invio della copia cartacea al cliente, poiché generalmente trattasi di privato.

Appare pertanto opportuno ricordare brevemente in cosa consiste la **caparra confirmatoria** e come la stessa sia inquadrabile sotto l'aspetto fiscale.

Le Scuole di sci richiedono normalmente al cliente che prenoti con un certo anticipo di versare una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria all'atto della conclusione dell'accordo relativo alla prestazione di servizi d'insegnamento da elargire. Nel caso in cui il cliente dovesse poi risultare inadempiente, ad esempio recedendo dall'accordo oltre i termini eventualmente pattuiti (*late cancellation*), ovvero non si presenti alla data stabilita (*no show*), la Scuola di sci maturerebbe il diritto a trattenere a titolo penalità le somme versate in sede di prenotazione.



Nel caso in cui ad essere inadempiente dovesse essere, invece, la Scuola di sci, ed il cliente non accettasse di essere ricollocato presso un'altra Scuola o in una diversa data, la Scuola dovrebbe restituire il doppio della caparra.

L'articolo 1385 del codice civile, stabilisce che sia comunque fatta salva la possibilità, sia per il cliente che per il fornitore della prestazione, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. È anche fatta salva la possibilità per le parti di dimostrare in giudizio che l'eventuale inadempimento sia stato determinato da causa a loro non imputabile (forza maggiore).

Trattamento fiscale della caparra

Nell'ipotesi di un normale svolgimento della prestazione concordata, la caparra "*deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta*" (art. 1385, comma 1, C.c.). Nella seconda ipotesi, la caparra verrà imputata sul prezzo dei servizi forniti e verrà quindi assoggettata ad IVA.

Nel caso, invece, in cui la caparra venisse trattenuta a causa di disdetta da parte del cliente, l'art. 15 del DPR n. 633/1972, al comma 1, prevede che non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

In tal senso, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 18 luglio 2007 (procedimento C-277/05), ha ritenuto non imponibile ai fini IVA la caparra versata dal cliente al momento della prenotazione e successivamente trattenuta da un albergatore come risarcimento a seguito della disdetta della prenotazione. Secondo la Corte di Giustizia, la somma trattenuta non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa dall'albergatore ai propri clienti, bensì un importo forfettario a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale. Scopo della caparra, infatti, è quello di permettere alla parte che l'ha versata di sottrarsi all'obbligazione nascente dal contratto, perdendo la somma corrisposta e, alla controparte, di venir meno ai propri obblighi contrattuali restituendo il doppio della somma versata a titolo di caparra.

La Corte ha precisato che la ratio della caparra nel settore alberghiero (e per analogia anche per gli altri settori del comparto turistico) è diretta a costituire l'indizio della conclusione di un contratto, ad indurre le parti a darne esecuzione ed a costituire l'eventuale risarcimento forfettario.

Riguardo alle **altre questioni di ordine contabile ed amministrativo**, che si presentano a seguito dell'introduzione dell'IVA, Vi segnaliamo sin da ora due aspetti di cui ci stiamo occupando in via prioritaria:

- a) l'approfondimento della possibilità/opportunità di tenere una contabilità separata ai fini IVA ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/1972 per il periodo dal 10 agosto 2024 al 31 dicembre 2024, in modo da tenere distinto il nuovo regime di assoggettamento all'IVA rispetto al periodo precedente di esenzione. Le risultanze delle due contabilità confluiranno in un'unica dichiarazione IVA composta da due moduli distinti per i due diversi regimi (esenzione e imponibilità);
- b) l'auspicata pubblicazione di un decreto ministeriale, per il quale è stata avanzata richiesta al MEF, che conceda alle Scuole di sci le semplificazioni consentite dall'art. 22, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e cioè l'emissione del Documento Commerciale (ex scontrino fiscale) emesso da registratore di cassa in luogo della fatturazione delle singole operazioni imponibili. Questa semplificazione andrà, comunque, coordinata con gli adempimenti contabili previsti ai fini delle imposte dirette (art. 19 D.P.R. 600/1973) e, in particolare, con il registro degli incassi e pagamenti o dei registri IVA integrati in cui dovranno confluire i nominativi dei singoli clienti o (nel caso dei registri IVA integrati) l'elenco dettagliato dei debiti e crediti sospesi alla chiusura dell'esercizio.

Vi terremo informati al riguardo.

Con i migliori saluti,

Il Presidente A.M.S.I.

Luciano Stampa

Il consulente A.M.S.I.

dott. Rudi Serafini